

PDA N. 37 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA NELLA PROVINCIA DI BRESCIA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 3 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993 N. 26 – OTTEMPERANZA A SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6630/2019"

Emendamento n. 1

Nella premessa, i punti da *"VERIFICATO che: - non sussistono dati scientifici..."* a *"VALUTATO ALTRESI"* sono così sostituiti:

"RILEVATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. XI/3246 del 16 giugno 2020, ha proposto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.r. 26/1993 e in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 6630/2019, l'individuazione di n. 4 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia, così come previsto dal parere ISPRA e segnatamente: Sella di Mandro, Valico di Capovalle, Passo del Tonale e Passo di Crocedomini, nonché l'individuazione di n. 2 ulteriori valichi montani nella Provincia di Brescia, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 17/2009: Monte della Piana e Malga Mola, con la seguente motivazione:

"VERIFICATO che:

- *non sussistono dati scientifici che permettano di discostarsi dal parere espresso da ISPRA, così come espresso dalla Struttura AFCP di Brescia (prot. M1.2020.0054679 del 03/03/2020), in merito all'individuazione dei suddetti 4 valichi montani;*
- *la stessa Struttura AFCP di Brescia (prot. M1.2020.0055597 del 04/03/2020), in merito ai valichi di Monte della Piana e di Malga Mola ha precisato che:*
 - *sono previsti nel piano faunistico provinciale ma non nel piano faunistico regionale;*
 - *si trovano all'interno di ZRC dove pertanto è già esclusa l'attività venatoria e non sono presenti appostamenti fissi;*
 - *ricadono totalmente nella zona Alpi di maggior tutela;*

VALUTATO, pertanto:

- *di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione ai sensi dell'art. 43 comma 3 della l.r. 26/1993, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019;*
- *l'individuazione di n. 4 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia, già individuati nel parere di ISPRA e segnatamente Sella di Mandro, Valico di Capovalle, Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;*
- *l'individuazione di n. 2 ulteriori valichi montani nella provincia di Brescia già previsti nella parte motiva della Delibera del Consiglio provinciale di Brescia n.17/2009 ma non nel dispositivo della stessa: Monte della Piana e Malga Mola;*
- *di disporre che a conclusione dell'iter di approvazione in ottemperanza della presente proposta, gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1000 metri dai valichi dovranno essere rimossi e, ai sensi dell'art. 25, comma 14 della l.r. 26/93, i titolari delle autorizzazioni potranno impiantare i medesimi appostamenti in altra zona;"*

RITENUTO che:

- *non sussistono dati scientifici che permettano di discostarsi dal parere espresso da ISPRA, così come espresso dalla Struttura AFCP di Brescia (prot. M1.2020.0054679 del 03/03/2020), con riferimento all'individuazione dei valichi Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;*

- la stessa Struttura AFCP di Brescia (prot. M1.2020.0055597 del 04/03/2020), in merito ai valichi di Monte della Piana e di Malga Mola, ha precisato che:
 - sono previsti nel piano faunistico provinciale ma non nel piano faunistico regionale;
 - si trovano all'interno di ZRC dove pertanto è già esclusa l'attività venatoria e non sono presenti appostamenti fissi;
 - ricadono totalmente nella zona Alpi di maggior tutela;

RITENUTO, invece, con particolare riferimento ai valichi Sella di Mandro e Valico di Capovalle, di doversi discostare dalla proposta della Giunta regionale;

CONSIDERATO infatti che:

- l'articolo 43, comma 3, della legge regionale 26/93 dispone quanto segue: *“La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori”;*
- l'individuazione dei valichi interessati dalle rotte di migrazione, per espressa previsione legislativa, può avvenire quindi esclusivamente nel comparto di maggior tutela;
- i valichi Sella di Mandro e Valico di Capovalle insistono entrambi in zone non rientranti nel comparto di maggior tutela, come documentato dal vigente Piano faunistico venatorio della Provincia di Brescia, con la conseguenza che la loro individuazione risulterebbe in contrasto con il disposto normativo richiamato;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 10, comma 3, della legge 157/92, stabilisce che *“Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.”*;
- l'inserimento dei valichi Sella di Mandro e Valico di Capovalle determinerebbe quindi il superamento della percentuale massima del 20% di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica nella zona Alpi, così come già rilevato dal Consiglio Provinciale di Brescia con la deliberazione n. 17 del 31 marzo 2009 *“Funzioni in materia di caccia – Individuazione di (ulteriori) valichi montani di potenziale interesse per i flussi di avifauna migratoria e conseguenti provvedimenti”*;

VALUTATO, quindi, di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019 e, pertanto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della l.r. 26/1993:

- di individuare n. 2 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia, già individuati nel parere di ISPRA, e segnatamente: Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;
- di individuare n. 2 ulteriori valichi montani nella provincia di Brescia già previsti nella parte motiva della deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 17/2009 ma non nel dispositivo della stessa: Monte della Piana e Malga Mola;

VALUTATO ALTRESÌ”.

Il punto n. 1 del deliberato è così sostituito:

“in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019:

- di individuare n. 2 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia e segnatamente: Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;
- di individuare n. 2 ulteriori valichi montani nella Provincia di Brescia, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 17/2009: Monte della Piana e Malga Mola;”

Relazione

Con la delibera di Giunta Regionale XI/3246 del 16/06/2020 vengono individuati due valichi in palese difformità rispetto a quanto disposto dalla legge regionale n. 26/1993 e dalla legge nazionale 157/1992.

In primo luogo l'articolo 43 comma 3 della legge regionale 26/93 dispone quanto segue: *“La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori.”*

Con la delibera di Giunta in argomento vengono invece individuati n. 2 valichi montani (Sella di Mandro e Valico di Capovalle) in comparto di minor tutela (zona Alpi “B”) quindi in palese contrasto con l'art. 43 3° comma della Legge 26/1993.

Nel caso poi di specie l'attuazione di tutti questi valichi comporterebbe il mancato rispetto della percentuale prevista dalla legge nazionale 157/92 all'art. 10 comma 3 introducendo una riduzione del territorio cacciabile in modo abnorme e ben oltre i parametri previsti dalla norma, dove fissa: *“il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.”*

Altre considerazioni:

- 1) c'è anche da tener conto che l'INFS (ora ISPRA), invece di limitarsi a individuare le “grandi” rotte di migrazione dell'avifauna, ha pensato bene di ampliare il portato della norma, col risultato sopra riportato; oltretutto considerando la limitazione del carniere di avifauna a 30 capi giornalieri, di fatto la portata del divieto, dal momento che, valichi si o no, il carniere rimane invariato, si invalidano tutte le ipotesi delle “stragi paventate” che avevano semmai un senso quando non esisteva, per l'appunto, il limite di carniere;
- 2) questi capanni, presenti sui valichi, sono diventati dei veri e propri caposaldi per la tutela dell'ambiente e rappresentano un presidio fondamentale del territorio, caratterizzando le nostre montagne oltre ad essere elementi distintivi della cultura rurale Bresciana (vedi anche delibere di Giunta dei Comuni di Capovalle e Lodrino trasmesse agli atti dell'VIII Commissione).

Florianio Massardi
